II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 1988

relativa al decreto legge n. 370/1987 del governo italiano, del 7 settembre 1987, convertito in legge n. 460/1987, del 4 novembre 1987, relativo alla produzione e alla commercializzazione e recante segnatamente nuove norme in materia di produzione e di commercializzazione dei prodotti vitivinicoli

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(89/228/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2, primo comma,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2964/88 (2), in particolare l'articolo 76,

dopo aver intimato agli interessati, conformemente all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CEE, di presentare le loro osservazioni al riguardo (3),

considerando quanto segue :

I

1. La Rappresentanza permanente dell'Italia presso le Comunità europee ha notificato alla Commissione, con lettera del 14 settembre 1987 registrata il 14 ottobre 1987, il decreto legge n. 370/1987, del 7 settembre 1987, relativo alla produzione e alla commercializzazione di prodotti vitivinicoli.

2. La misura riguarda un aiuto a favore dei produttori di mosti concentrati rettificati di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del decreto legge in oggetto, nonché la fissazione di un prezzo massimo per il mosto concentrato rettificato per gli utilizzatori del mosto che hanno beneficiato dell'aiuto di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del decreto legge di cui trattasi.

II

1. Con lettera dell'11 dicembre [n. SG(87)D/15201] indirizzata al governo italiano, la Commissione ha fatto sapere che aveva deciso di avviare nei confronti dell'aiuto considerato la procedura prevista dall'articolo 93, paragrafo 2 del trattato.

2. Con tale lettera la Commissione ha informato le autorità italiane che considerava l'aiuto in causa come un aiuto al funzionamento incompatibile con il mercato comune e che non poteva beneficiare di nessuna delle deroghe di cui all'articolo 92 del trattato.

Essa si è inoltre basata sulle seguenti considerazioni :

— l'aiuto a favore dei produttori di mosti concentrati rettificati di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del decreto legge in oggetto, nonché
— la fissazione di un prezzo massimo di vendita del mosto concentrato rettificato agli utilizzatori del mosto che hanno beneficiato dell'aiuto, di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del decreto legge in oggetto,

costituiscono un'infrazione al regolamento (CEE) n. 822/87. La Commissione ha fatto valere che detta normativa deve essere considerata come un sistema completo ed esauriente che esclude qualsiasi possibilità per gli Stati membri di adottare misure complementari.

Per tutte queste ragioni, le misure considerate non possono beneficiare delle deroghe previste dall'articolo 92, paragrafo 3 del trattato. L'aiuto è pertanto incompatibile con il mercato comune, ai sensi dell'articolo 92 del trattato.

(1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.
(2) GU n. L 269 del 29. 9. 1988, pag. 5.
(3) Lettere della Commissione ai governi degli altri Stati membri (7 marzo 1988) e comunicazione agli altri interessati (GU n. C 69 del 15. 3. 1988, pag. 4).

Ciò premesso, la Commissione ha deciso di avviare nei confronti di dette misure la procedura prevista dall'articolo 93, paragrafo 2 del trattato.

3. Nel quadro di questa procedura, la Commissione ha intimato al governo italiano di presentarle le sue osservazioni al riguardo.

Essa ha inoltre intimato agli altri Stati membri, nonché agli interessati diversi dagli Stati membri, di presentarle le loro osservazioni.

III

Con lettera del 22 gennaio 1988, il governo italiano ha risposto alla lettera di intimazione della Commissione.

1. Esso ha annunciato la conversione in legge (legge n. 460/1987 del 4 novembre 1987) del decreto n. 370/1987, del 7 settembre 1987, fatte salve alcune modifiche, le disposizioni fondamentali relative alle misure considerate sono le seguenti:

   — l'articolo 1, paragrafo 1 prevede la concessione di un aiuto in funzione della gradazione alcolica e per ogni litro di mosto concentrato rettificato, detto aiuto sarà erogato ai produttori di mosto ottenuto da uve prodotte in Italia;

   — l'articolo 1, paragrafo 5 prevede, tuttavia, che l'aiuto di cui sopra sarà pagato direttamente ai produttori di vini da tavola, di vini a denominazione d'origine controllata (DOC) e di vini a denominazione d'origine controllata e garantita (DOCG) per la campagna vitivinicola 1987/1988;

   — l'articolo 1, paragrafo 2 prevede la fissazione di un prezzo massimo per il mosto concentrato.

   Il decreto n. 480/1987, del 21 novembre 1987, del ministro dell'agricoltura stabilisce l'importo dell'aiuto di cui all'articolo 1, paragrafo 5 a 3 300 Lit per grado alcolico e per litro di mosto concentrato, per la campagna 1987/1988.

2. Il governo italiano ha fatto osservare quanto segue:

   a) le misure varate con il decreto legge e la legge intendono rettificare, nell'ambito della Comunità, una situazione caratterizzata da una serie di distorsioni dovute all'esistenza di zone in cui la pratica enologica dell'arricchimento con il saccarosio è ammessa e di altre — è il caso dell'Italia — in cui l'arricchimento è consentito solo se effettuato con mosto concentrato o con mosto concentrato rettificato.

      Il procedimento di arricchimento che fa ricorso a questi ultimi due prodotti è evidentemente più costoso di quello che prevede l'impiego del saccarosio.

      Per tale motivo, la Comunità ha previsto un aiuto a favore dei produttori che utilizzano mosto concentrato e mosto concentrato rettificato per aumentare il titolo alcolometrico del loro vino. In teoria questo aiuto avrebbe dovuto colmare la differenza fra i costi rispettivi dei due procedimenti enologici, ma in realtà sussiste una differenza sensibile a beneficio di coloro che utilizzano il saccarosio.

      Per questo motivo, il governo italiano ha chiesto alla Commissione, con nota n. B/11699, del 12 settembre 1987, di concedere un aiuto comunitario per integrare quello già accordato conformemente al regolamento (CEE) n. 2287/87 della Commissione [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3627/87 [2]. Nella nota summenzionata, il ministro dell'agricoltura sottolineava che, qualora un aiuto del genere avesse rappresentato un onere eccessivo per il bilancio comunitario, il problema avrebbe potuto essere risolto ricorrendo a fondi nazionali.

      In presenza di una situazione che richiedeva soluzioni immediate, le autorità italiane hanno dovuto affrontare il problema a livello nazionale.

      Il mosto concentrato rettificato è ottenuto principalmente da uve raccolte nella zona C.III, per la quale la Comunità prevede [articolo 45, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87] che l'aiuto per l'arricchimento del raccolto può essere concesso per mantenere le correnti tradizionali di scambio dei mosti e dei vini da taglio. In effetti, il livello degli aiuti accordati dalla Comunità alla zona C.III non è stato sufficiente per mantenere le tradizioni correnti di scambio dei mosti e dei vini da taglio, soprattutto se paragonato agli aiuti concesssi per le altre zone. Sin dall'introduzione dell'aiuto comunitario, le esportazioni di mosti e di vini da taglio provenienti dalla zona C.III sono diminuite progressivamente, fino a livelli insignificanti;

   b) la concessione di un aiuto per il mosto concentrato rettificato è stata dettata da ragioni di carattere sostanzialmente tecnico, analoghe a quelle che giustificano in altri paesi della Comunità la possibilità di utilizzare il saccarosio; si tratta di un prodotto assolutamente neutro che non comporta alterazioni delle proprietà organolettiche del prodotto finito (vino). Tenuto conto di ciò che precede, la misura d'aiuto in causa non dovrebbe essere considerata come incompatibile con l'articolo 92, paragrafo 1 del trattato, in quanto non può influire sugli scambi fra Stati membri e neppure favorire la produzione del vino italiano rispetto al vino degli altri paesi produttori della CEE; a tal riguardo, vi è parità di trattamento sul piano economico. Inoltre, come previsto dall'articolo 92, paragrafo 3 del trattato, gli aiuti in parola possono essere

[1] GU n. L 209 del 31. 7. 1987, pag. 26.
[2] GU n. L 341 del 3. 12. 1987, pag. 24.

considerati compatibili con il mercato del vino in quanto sono destinati a favorire lo sviluppo economico del settore vitivinicolo di determinate regioni grazie a un più ampio impiego del mosto per la fabbricazione del mosto concentrato rettificato, ciò che di conseguenza riduce il volume delle eccedenze di vino senza alterare le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune;

c) per quanto concerne le disposizioni relative alla fissazione del prezzo massimo di vendita del mosto concentrato rettificato, in vigore dal 1° settembre 1988, va detto che l'obiettivo della misura è che dell'aiuto possono beneficiare i produttori che fanno ricorso all'arricchimento, evitando eventuali speculazioni da parte dei fabbricanti di mosti concentrati rettificati.

A tal fine, l'articolo 1, paragrafo 4 della legge n. 460/1987 dispone che l'aiuto deve essere versato esclusivamente ai produttori di mosto concentrato rettificato riconosciuti e no, come avveniva finora agli acquirenti del prodotto.

Il prezzo massimo, fissato dal ministero dell'agricoltura e delle foreste previa consultazione degli organismi nazionali che operano nel settore vitivinicolo, tiene conto delle spese sostenute per l'acquisto del mosto concentrato rettificato e dell'aiuto di cui potranno beneficiare i fabbricanti di questo prodotto.

L'obbligo previsto dalla legge di versare l'aiuto direttamente ai fabbricanti di mosto concentrato rettificato consentirà inoltre di conseguire un duplice risultato:

1) favorire gli utilizzatori di mosto concentrato rettificato, che potranno beneficiare dell'aiuto al momento stesso dell'acquisto del prodotto;

2) concentrare i controlli su un numero ridotto di operatori che saranno precisamente i fabbricanti di mosto concentrato rettificato.

IV

Per quanto concerne le argomentazioni addotte dalle autorità italiane, va detto che, in base ai dati disponibili, la Commissione ha ritenuto che l'importo dell'aiuto comunitario previsto dal regolamento (CEE) n. 2287/87 (campagna 1987/1988) è sufficiente e risponde ai criteri del regolamento (CEE) n. 822/87; per questa ragione, la richiesta del governo italiano di aumentare l'aiuto comunitario è stata considerata ingiustificata. Poiché tale considerazione è stata notificata alle autorità italiane, queste ultime non dovevano adottare a livello nazionale, una misura autonoma che esula dall'applicazione dell'organizzazione comune dei mercati. Inoltre, secondo le informazioni di cui dispone la Commissione, l'aiuto sarebbe già stato concesso.

La normativa concernente l'organizzazione comune del mercato vitivinicolo va considerata come un sistema completo ed esauriente che esclude qualsiasi possibilità da parte degli Stati membri di adottare misure complementari.

Per questo motivo, la misura in causa è incompatibile con il mercato comune e non può beneficiare delle deroghe previste dall'articolo 92, paragrafo 3 del trattato.

Tenuto conto di quanto precede, le giustificazioni adottate dalle autorità italiane non possono essere accolte.

V

I quantitativi di vino prodotti in Italia durante la campagna 1986/1987 ammontano a circa 76 milioni di hl, ciò che rappresenta il 36 % circa della produzione comunitaria.

Le esportazioni italiane di vino ammontano a 10,8 milioni di hl, di cui circa 2,8 milioni esportati nei paesi terzi e 8 milioni negli altri Stati membri. Esse rappresentano il 14,2 % della produzione italiana (10,5 % per le esportazioni degli altri Stati membri). La quota di mercato delle esportazioni italiane è pari al 31,7 % del totale delle esportazioni comunitarie di vino durante la campagna 1986/1987.

Le importazioni italiane di vino ammontano a circa 448 000 hl, di cui 443 000 provenienti dagli altri Stati membri.

Le esportazioni italiane di mosti di uve (non concentrati, concentrati, rettificati, ecc.) hanno raggiunto nel 1987 un livello di 66 400 t [1] di cui circa 58 000 t (87 %) sono state esportate negli altri Stati membri e 8 400 nei paesi terzi. Dopo la Grecia, l'Italia è il secondo esportatore delle Comunità con una quota di mercato pari al 24 % del totale delle esportazioni comunitarie.

Le importazioni in Italia, in provenienza dagli altri Stati membri, ammontano a circa 19 000 t, ciò che equivale alla quasi totalità delle importazioni italiane di mosto. L'Italia è il quarto importatore comunitario (12,4 % del totale delle importazioni della Comunità).

Gli aiuti della Comunità a favore dell'impiego, nella vinificazione, di mosti di uve concentrati e di mosti di uve concentrati rettificati per la campagna viticola 1986/1987 [regolamento (CEE) n. 2556/86 della Commissione [2]] hanno riguardato in Italia un volume di 944 650 hl; complessivamente 1 246 produttori hanno riscosso l'aiuto.

VI

1. Gli articoli da 92 a 94 del trattato si applicano alla produzione e agli scambi di prodotti vitivinicoli in virtù dell'articolo 76 del regolamento (CEE) n. 822/87.

[1] 1 t equivale a circa 10 hl.
[2] GU n. L 228 del 14. 8. 1986, pag. 14.

L'aiuto in parola offre ai produttori di mosto che ne beneficiano un vantaggio particolare in quanto la misura avrà l'effetto di promuovere in modo artificiale l'impiego del mosto per la fabbricazione del mosto concentrato rettificato.

Esso offre a detti utilizzatori un vantaggio supplementare, ovvero la fissazione di un prezzo massimo per la vendita del mosto concentrato che ha beneficiato dell'aiuto.

Tuttavia, per quanto concerne la campagna 1987/1988 l'aiuto è concesso direttamente agli utilizzatori di mosto concentrato. In questo modo, esso offre un vantaggio finanziario per i produttori di vino in quanto riduce i loro costi di produzione ; questo vantaggio si ripercuote indirettamente sui produttori di mosto concentrato poiché incoraggia artificialmente l'impiego di questo prodotto. La misura altera pertanto le condizioni di concorrenza fra i produttori italiani che beneficiano dell'aiuto nazionale e i produttori degli stessi prodotti nel resto della Comunità.

Inoltre, nella misura in cui potranno essere impiegati esclusivamente mosti ottenuti da uve di origine italiana, dell'aiuto usufruiranno esclusivamente i produttori italiani di uve.

Dal momento che favorisce l'impiego e la produzione di mosti concentrati, la misura d'aiuto nazionale può comportare un incremento dell'utilizzazione di mosti concentrati e, di conseguenza, della produzione di detti mosti ; essa potrà quindi influire anche sugli scambi fra Stati membri di mosto concentrato e di vino.

La misura considerata risponde pertanto ai criteri di cui all'articolo 92, paragrafo 1 del trattato ; questa disposizione prevede l'incompatibilità di principio, degli aiuti in causa, con il mercato comune.

2. Le deroghe in materia di incompatibilità con il mercato comune previste dall'articolo 92, paragrafo 2 non sono manifestamente applicabili all'aiuto considerato.

Inoltre, gli aiuti in parola vanno considerati aiuti al funzionamento delle imprese interessate ; in linea di massima, la Commissione si è sempre opposta a questo tipo di aiuti poiché le condizioni per la concessione degli stessi non consentono di invocare una delle deroghe previste dall'articolo 92, paragrafo 3.

3. Per quanto concerne i prodotti soggetti ad un'organizzazione comune di mercato, va detto che esistono dei limiti al potere degli Stati membri di intervenire direttamente nel funzionamento di dette organizzazioni le quali prevedono un sistema di prezzi comune e sono ormai di esclusiva competenza della Comunità. Pertanto, la concessione dell'aiuto in parola disconosce il principio in base al quale gli Stati membri non possono più prendere decisioni unilaterali in materia di redditi degli agricoltori.

L'aiuto e la sua fissazione costituiscono un'infrazione tanto più grave se si considera la loro complementarità rispetto all'aiuto comunitario previsto dall'articolo 45 del regolamento (CEE) n. 822/87. L'aiuto comunitario è concesso agli utilizzatori di mosti concentrati per l'arricchimento di determinati vini. L'aiuto nazionale e la fissazione di un prezzo massimo di vendita per il mosto concentrato possono influire sull'incremento della produzione di mosti e di vini ; possono altresì far aumentare le spese a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia. Per questa ragione, dette misure vanno considerate come contrarie all'interesse comune.

Inoltre, l'articolo 1, paragrafo 1 della legge n. 460/1987, del 4 novembre 1987, prevede che la concessione dell'aiuto ai produttori di mosti è limitata alle uve prodotte in Italia. Questa distinzione fra produzione italiana e produzione importata rappresenta una discriminazione ai sensi dell'articolo 30 e seguenti del trattato.

4. Anche se fosse stato possibile prevedere una deroga ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3 del trattato, l'infrazione di cui è costituita questa misura di aiuto nei confronti dell'organizzazione comune di mercato interessato esclude l'applicazione di tale deroga all'aiuto in causa.

5. L'aiuto è pertanto illegale poiché è stato concesso in violazione dell'articolo 93, paragrafo 3, terza frase del trattato. Esso è inoltre incompatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 92 del trattato.

6. Nella misura in cui i primi versamenti siano già stati effettuati, in applicazione del decreto del ministero dell'agricoltura n. 480/1987, del 21 novembre 1987, la presente decisione non pregiudica le conseguenze che la Commissione intende trarre sul piano del finanziamento della politica agraria comune ad opera del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

L'aiuto previsto dall'articolo 1 del decreto legge n. 370/1987 del governo italiano, del 7 settembre 1987, convertito in legge n. 460/1987, del 4 novembre 1987, che riguarda nuove norme in materia di produzione e di commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, nonché sanzioni per il mancato rispetto della normativa comunitaria nel settore agricolo e il cui importo per la campagna 1987/1988 è fissato in virtù del decreto n. 480/1987, del 21 novembre 1987, è illegale per violazione delle disposizioni dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato. Inoltre, esso è incompatibile con il mercato comune e deve essere soppresso.

Articolo 2

Il governo italiano comunica alla Commissione, entro un termine di due mesi a decorrere dalla notifica della presente decisione, le misure che avrà adottato per conformarsi alla presente decisione.

Articolo 3

La Commissione si riserva di trarre le conseguenze della concessione di questo aiuto illegale in relazione al finanziamento della politica agraria comune ad opera del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG).

Articolo 4

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente